

LOCOROTONDO FUTURA Comunità di Prossimità APS

Sede Legale: Locorotondo (ba) – S.C. 162 C.da San Marco n. 57

Codice Fiscale: 91142320729



VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventitré il giorno otto (8) del mese di gennaio, alle ore 19,00 circa, presso la Sede Legale dell'Associazione sita in Locorotondo (ba) alla S.C.162 C.da San Marco n. 57, si è riunita l'assemblea dei soci giusta previsione di cui alla comunicazione di convocazione del 28 dicembre u.s., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica art. 3 dello statuto sociale (Finalità e attività);
- 2) varie ed eventuali.

Sono presenti:

a) il Consiglio Direttivo nelle persone dei Sigg.ri

- Rosa PULLI, Presidente;
- Pasqua Ceglie, Vice Presidente;
- Mariarosa GIANFRATE, Segretaria;
- Angelo ALBANESE, Tesoriere;
- Adalgisa LORUSSO, Consigliera.

b) i soci:

- Domenica GRASSI;
- Maika MAGGI;
- Marta GALLUZZI;
- Rita Anghel;
- Francesco CARAMIA.

Francesco Luzzi
Valentino Sance
Vice delegato della Direzione Provinciale
L'Incaricato (*)

Ai sensi dell'art. 15 l'Assemblea è presieduta dalla Presidente Sig.ra Rosa PULLI che constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'Assemblea anche per la presenza di tutti i soci e del Consiglio Direttivo,

dichiara

aperta la seduta alle ore 19,15 circa e su conforme parere degli intervenuti, chiama a fungere da segretaria la Sig.ra Mariarosa GIANFRATE, la quale accetta.

La Presidente verifica che tutti i presenti oltre ad essere legittimati ad intervenire, si dichiarano informati sugli argomenti all'o.d.g. avendo già ricevuto unitamente all'avviso di convocazione, adeguata documentazione esplicativa.

Ergo la Presidente apre la discussione rammentando ai presenti le ragioni che hanno portato a tale convocazione. Infatti, in riscontro alla domanda di iscrizione al RUNTS-Registro Nazionale Terzo Settore presentata in data 24/10/2022, la Regione Puglia con nota n.13302 del 19/12/2022 ha richiesto alcune modifiche/integrazioni allo statuto sociale nella parte attinente le attività svolte dall'Associazione, al fine di rendere più esplicite le finalità che la stessa intende raggiungere, pena il diniego dell'istanza di iscrizione nel Registro degli ETS.

Proseguendo la Presidente passa alla lettura dello Statuto modificato, invitando i presenti ad esaminare e valutare le variazioni apportate per l'adeguamento dello stesso alle norme di cui al D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), così come richiesto dalla Regione Puglia Dipartimento Welfare.

A conclusione della lettura degli articoli, dopo breve e pacata discussione, l'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie alla registrazione del presente atto, non soggetto alle imposte di registro e di bollo, ai sensi dell'art.82, commi 3 e 5, del D.lgs. 117/2017.

La Presidente e la Segretaria sono incaricate alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendo null'altro da deliberare e verificato che gli argomenti posti all'ordine del giorno sono stati esaurientemente discussi, la Presidente dopo aver constatato il consenso unanime dell'Assemblea e che la riunione si è svolta in luogo idoneo ed arieggiato nel rispetto del distanziamento sociale per la sicurezza interpersonale, dichiara sciolta la seduta alle ore 20:45 circa previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

LA SEGRETARIA

(GIANFRATE Mariarosà)

Gianfrate

LA PRESIDENTE

(PULLI Rosa)

Pulli Rosa



STATUTO

ALLEGATO "A"

Costituzione – Denominazione –Sede – Durata

Art. 1. E' costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in

Locorotondo, quale Ente del Terzo Settore, un'associazione denominata

LOCOROTONDO FUTURA Comunità di Prossimità APS, in conformità al dettato

dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire

con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città

dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione LOCOROTONDO FUTURA Comunità di Prossimità APS, più

avanti chiamata Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha

scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si pone l'obiettivo di contribuire allo svi-

luppo sociale, culturale e creativo degli associati e della collettività.

In particolare essa nasce come incontro di persone che di comune accordo metto-

no "al servizio" le loro conoscenze e competenze al fine di promuovere attività so-

ciali, culturali, formative, artistiche, ricreative e di crescita personale per bambini,

giovani, adulti e anziani, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei

propri soci e dell'intera comunità, ed ad una più completa formazione umana, civile

e sociale per un accresciuto benessere psicologico.

Le finalità rispetto alle quali l'associazione intende operare sono:

-favorire la partecipazione e l'inclusione sociale delle persone nella comunità, nelle istituzioni e nella società;

-favorire lo sviluppo della cultura del benessere sociale e psicologico per la persona, per le comunità, e per le organizzazioni;

-promuovere lo sviluppo di competenze, esperienze e conoscenze della/attraverso la persona all'interno della comunità, delle organizzazioni, delle società e delle istituzioni di riferimento;

-valorizzare le infinite possibilità di espressione, innovazione sociale, cambiamento e interazione culturale a favore e attraverso le persone, le organizzazioni, le comunità;

-progettare, organizzare e realizzare servizi, attività e ricerche, rivolti a: minori, adulti, famiglie, categorie svantaggiate e disabili;

-promuovere iniziative rivolte alla formazione, assistenza sociale e divulgazione sui problemi inerenti l'età evolutiva, il disagio in età evolutiva, le disabilità e l'handicap, i disturbi dell'apprendimento;

-progettare e realizzare servizi a sostegno della funzione genitoriale; iniziative in ambito scolastico tra le quali laboratori esperienziali, educativi e didattici;

-più in generale, stabilire rapporti capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;

-porre particolare attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio.

Le aree di attività ove l'associazione intende operare in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, con riferimento all'art. 5 del Lgs. 117/17:

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e presta-



zioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.

112, e successive modificazioni;

2. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

3. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

5. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

6. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

7. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

8. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

9. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

10. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

11. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

12. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 4. Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 5. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art.10. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art.11. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art.12. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volon-

tario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Lavoratori

Art.13. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art.14. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art.15. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ed è in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;

• ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;

• quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art.16. L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art.17. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

• discute ed approva il bilancio;

• approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;

• definisce il programma generale annuale di attività;

• procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;

• procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di Controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;

• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

• discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il



	funzionamento dell'Associazione;	
	• delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione	
	di responsabilità nei loro confronti;	
	• ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei	
	casi a), b) e c) di cui all'art. 11;	
	• delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione delibe-	
	rato dal Consiglio Direttivo;	
	• delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;	
	• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione	
	dell'associazione;	
	• discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;	
	• delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo	
	statuto alla sua competenza.	
	Art.18. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà	
	degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderen-	
	te anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è va-	
	lida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun ade-	
	rente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.	
	E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero	
	l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile	
	verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.	
	Art.19. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre	
	quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea	

delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.20. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

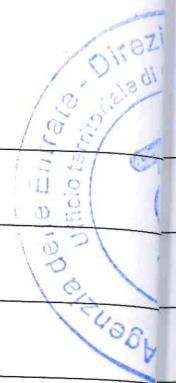
Art.21. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Sono eleggibili tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa e con un'anzianità di iscrizione nel libro degli associati di almeno tre anni.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza



dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.22. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art.23. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

- | | | |
|--|---|--|
| | • predisporre e proporre all'Assemblea il programma annuale di attività; | |
| | • individuare le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione; | |
| | • predisporre annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione; | |
| | • conferisce procure generali e speciali; | |
| | • assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; | |
| | • propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali; | |
| | • riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; | |
| | • ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; | |
| | • delibera in ordine alla perdita dello status di socio. | |

Art.24. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Alorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.



Il Presidente

Art.25. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale

o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal

Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art.26. Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al tesoriere può essere conferito potere di operare con Banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art.27. Al segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art.28. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno

dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

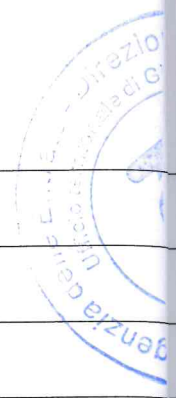
I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. Il tal caso L'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art.29. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art.30. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art.31. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.32. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art.33. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art.34. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art.35. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art.36. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100.000,00 euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co.2, art. 14, D.Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art.37. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art.20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il Patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio direttivo approvata dall'Assemblea,



sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro

Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge,
ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio la richiesta di parere con raccomandata a.r. o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art.38. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Feder Prode
Monika Graubrate